

## Tax | Legge di Bilancio 2024

### Sommario

<b>PRINCIPALI NOVITA' IN AMBITO FISCALE .....</b>	<b>2</b>
✓ Esonero parziale contributi previdenziali (art. 1, comma 15) .....	2
✓ Soglia temporanea di non imponibilità dei fringe benefit e tassazione dei premi di produttività per il 2024 (art. 1, commi 16 - 17 e 18).....	2
✓ <i>Plastic tax</i> e <i>Sugar Tax</i> (art. 1, comma 44) .....	2
✓ Differimento delle quote di eccedenza deducibili derivanti da perdite su crediti bancari e assicurativi (art. 1, comma 49 - 51) .....	2
✓ Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024 (art. 1, commi 52 e 53) .....	3
✓ Estensione del regime "PEX" per le plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti (art. 1, c. 59).....	3
✓ Cedolare secca sulle locazioni brevi (art. 1, comma 63).....	4
✓ Tassazione delle plusvalenze realizzate mediante vendita di immobili con interventi agevolati dal c.d. Superbonus (art. 1, commi 64 - 66).....	4
✓ Chiarimenti sull'applicazione dell'esenzione IMU agli immobili con finalità sociali e introduzione di una terza rata di conguaglio IMU (art. 1, commi 71 - 73).....	4
✓ Adeguamento esistenze iniziali di beni (art. 1, commi 78 - 84).....	5
✓ Aumento delle ritenute per i bonifici parlanti legati agli interventi edilizi e alle detrazioni fiscali (art. 1, commi 88 - 90).....	5
✓ Tassazione degli immobili esteri e dei prodotti finanziari detenuti all'estero: aumento di IVIE e IVAFE (art. 1, comma 91) .....	6
✓ Restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite Modello F24 (art. 1, commi 94 - 98) .....	6
✓ Potenziamento dello scambio di dati per la riscossione (art. 1, commi 99 - 100).....	6



## PRINCIPALI NOVITA' IN AMBITO FISCALE

Il 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in G.U. la Legge 30 dicembre 2023 n. 213, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", cd. "Legge di Bilancio 2024". Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale.

### ✓ **Esonero parziale contributi previdenziali (art. 1, comma 15)**

Per il periodo di paga 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, viene previsto il riconoscimento di un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima (più un ulteriore punto percentuale ove la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro).

### ✓ **Soglia temporanea di non imponibilità dei fringe benefit e tassazione dei premi di produttività per il 2024 (art. 1, commi 16 - 17 e 18)**

Solo per il periodo d'imposta 2024, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro (2.000 euro per dipendenti con figli fiscalmente a carico - dietro apposita dichiarazione) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas), nonché delle spese per l'affitto della prima casa o degli interessi sul mutuo della prima casa.

Il comma 18 conferma, anche per il 2024, riduzione dal 10 al 5 per cento della tassazione agevolata per i premi di produttività.

### ✓ **Plastic tax e Sugar Tax (art. 1, comma 44)**

Viene posticipata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. *plastic tax* e della c.d. *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

### ✓ **Differimento delle quote di eccedenza deducibili derivanti da perdite su crediti bancari e assicurativi (art. 1, comma 49 - 51)**

La Legge di Bilancio 2024 prevede il differimento delle quote di deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti delle banche (art. 16, decreto legge n. 83/2015). Nello specifico, la norma differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative con le seguenti modalità:

- a) differimento della deduzione della quota dell'1% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo;

- b) differimento della deduzione di una quota pari al 3%, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

- al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'art. 16 citato, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
- al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'art. 16 citato, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti.

✓ **Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024 (art. 1, commi 52 e 53)**

Viene confermata la proroga, per il 2024, della facoltà di effettuare una rivalutazione del valore di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16%.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.

La legge prevede, poi, che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale con riferimento al mese di dicembre 2023.

✓ **Estensione del regime "PEX" per le plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti (art. 1, c. 59)**

A seguito della modifica dell'art. 68 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR), viene estesa la possibilità di usufruire della disciplina delle plusvalenze esenti regolata dall'art. 87 TUIR ("pex") alle cessioni di partecipazioni qualificate effettuate da società o enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all'UE o SEE che consenta un adeguato scambio di informazioni, purché siano ivi assoggettabili ad una imposta sul reddito delle società.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle conseguite in casi determinati, fra cui quelle conseguite mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti, per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,

a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

✓ **Cedolare secca sulle locazioni brevi (art. 1, comma 63)**

La Legge di Bilancio 2024 prevede un aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva della "cedolare secca" (che passa dal 21 al 26 per cento) applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche. Tuttavia, c'è la possibilità di applicare l'aliquota ridotta del 21% per un solo immobile destinato a locazione breve, a condizione che lo stesso venga indicato nella dichiarazione dei redditi.

Si prevede, inoltre, che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora percepiscano o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto.

Sono state infine apportate delle modifiche alle modalità di adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

✓ **Tassazione delle plusvalenze realizzate mediante vendita di immobili con interventi agevolati dal c.d. Superbonus (art. 1, commi 64 - 66)**

Vengono incluse tra i redditi diversi ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus, in caso di cessione avvenuta prima dei dieci anni dall'effettuazione dei lavori. Ne sono esclusi gli immobili acquisiti per successione o adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di dieci anni antecedenti alla cessione.

I commi 65 e 66 prevedono che a tali plusvalenze, derivanti dalle cessioni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2024, si possa applicare l'imposta sostitutiva del 26 per cento.

✓ **Chiarimenti sull'applicazione dell'esenzione IMU agli immobili con finalità sociali e introduzione di una terza rata di conguaglio IMU (art. 1, commi 71 - 73)**

Viene prefissata una norma interpretativa in materia di esenzione dall'IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto.

Il comma 72 stabilisce che, limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali (tra cui l'IMU) sono tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023.

L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e quella versata, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

✓ **Adeguamento esistenze iniziali di beni (art. 1, commi 78 - 84)**

Si prevede la possibilità di effettuare l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 del TUIR per i soggetti che esercitano attività d'impresa e che non adottano i principi contabili internazionali, relativamente al solo periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023.

L'adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione dei valori, l'adeguamento comporta:

a) il versamento dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) il versamento di un'imposta sostitutiva (dell'IRES, IRPEF e IRAP) in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, invece, deve essere versata un'imposta sostitutiva in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi e le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

✓ **Aumento delle ritenute per i bonifici parlanti legati agli interventi edilizi e alle detrazioni fiscali (art. 1, commi 88 - 90)**

A decorrere dal 1° marzo 2024, la Legge di Bilancio 2024 prevede un aumento della ritenuta d'acconto dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, passando dall'8 all'11 per cento.

Viene inoltre estesa, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

✓ **Tassazione degli immobili esteri e dei prodotti finanziari detenuti all'estero: aumento di IVIE e IVAFE (art. 1, comma 91)**

La Legge di Bilancio 2024 prevede un incremento generalizzato dell'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento su tutti gli immobili che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta. Per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato l'aliquota dell'IVAFAE - Imposta sul valore delle attività finanziarie situate all'estero - viene aumentata dal 2 al 4 per mille annuo.

✓ **Restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite Modello F24 (art. 1, commi 94 - 98)**

Sono introdotte una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite Modello F24 (di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), al fine di prevenire condotte illecite, come, ad esempio, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche da definire con apposito provvedimento, anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'INPS e dell'INAIL.

E' esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Modello F24 per quei contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad Euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

✓ **Potenziamento dello scambio di dati per la riscossione (art. 1, commi 99 - 100)**

Si prevedono i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.

Si riconosce infine all'agente della riscossione, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, la possibilità di avvalersi di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.

\*\*\*

Il presente documento ha solo scopo informativo e non costituisce parere professionale.

Per informazioni: [info@5lex.it](mailto:info@5lex.it)